



COMUNE di PULFERO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 06/03/2013
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 06/06/2016

INDICE

CAPO I

DELLA CONVOCAZIONE

- Art. 1 - Norme di funzionamento
- Art. 2 - Fissazione data della riunione
- Art. 3 - Luogo di riunione del Consiglio
- Art. 4 - Ordine del giorno
- Art. 5 - Integrazione dell'Ordine del giorno

CAPO II

DELLA CONVOCAZIONE

- Art. 6 - Avviso di convocazione
- Art. 7 - Diritto d'informazione
- Art. 8 - Diritto alla consultazione di atti
- Art. 9 - Numero legale - diserzione di seduta
- Art. 10 - Sedute pubbliche
- Art. 11 - Computo del numero legale per la validità delle adunanze in particolari casi
- Art. 12 - Appello nominale - Assenze dei Consiglieri
- Art. 13 - Presidenza del Consiglio
- Art. 14 - Potere discrezionale del Presidente
- Art. 15 - Disciplina dei Consiglieri
- Art. 16 - Tumulti nell'aula
- Art. 17 - Disciplina del pubblico
- Art. 18 - Disciplina delle sedute

CAPO III

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- Art. 19 - Lettura del processo verbale della seduta precedente
- Art. 20 - Ordine della trattazione degli argomenti - Inversione ordine del giorno
- Art. 21 - Trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno
- Art. 22 - Divieto di discussioni e dialoghi
- Art. 23 - Ordine della discussione
- Art. 24 - Limitazione di lettura
- Art. 25 - Divieto di interruzione e di divagazioni
- Art. 26 - Fatto personale
- Art. 27 - Mozione d'ordine
- Art. 28 - Esito delle proposte
- Art. 29 - Astensione dei Consiglieri interessati
- Art. 30 - Metodi di votazione
- Art. 31 - Votazione per scrutinio segreto
- Art. 32 - Votazione per schede segrete

- Art. 33 - Proposte e votazioni
- Art. 34 - Riconoscimento e proclamazione dei risultati delle votazioni
- Art. 35 - Computo dei votanti - schede contestate o annullate
- Art. 36 - Votazione con partecipazione di Consiglieri che si dovevano astenere
- Art. 37 - Approvazione delle proposte
- Art. 38 - Parità di voti
- Art. 39 - Motivazioni di voto
- Art. 40 - Divieto della parola durante la votazione
- Art. 41 - Questioni derivanti dalla discussione
- Art. 42 - Questioni preliminari - sospensiva - emendamenti
- Art. 43 - Ordine di presentazione e discussione delle questioni preliminari e sospensive
- Art. 44 - Ordine di votazione degli emendamenti
- Art. 45 - Chiusura della discussione
- Art. 46 - Diverse forme di intervento per sindacato o controllo

CAPO IV

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

- Art. 47 - Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Art. 48 - Contenuto e forma delle interrogazioni
- Art. 49 - Iscrizione delle interrogazioni nell'ordine del giorno dei lavori
- Art. 50 - Risposta alle interrogazioni
- Art. 51 - Replica alle dichiarazioni della Giunta su interrogazioni
- Art. 52 - Risposta scritta alle interrogazioni
- Art. 53 - Contenuto e forme delle interpellanze
- Art. 54 - Iscrizione delle interpellanze nell'ordine del giorno dei lavori
- Art. 55 - Fissazione del giorno di svolgimento delle interpellanze
- Art. 56 - Svolgimento dell'Interpellanza
- Art. 57 - Trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni
- Art. 58 - Presentazione di mozione
- Art. 59 - Contenuto e forma delle mozioni
- Art. 60 - Inserzione delle mozioni nell'ordine del giorno dei lavori
- Art. 61 - Discussione di mozioni relative a fatti ed argomenti identici o connessi
- Art. 62 - Presentazione delle mozioni sulle interpellanze
- Art. 63 - Discussione delle mozioni
- Art. 64 - Segretario del Consiglio
- Art. 65 - Del verbale di seduta e suo contenuto

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DELLA CONVOCAZIONE

Art. 1

Norme di funzionamento.- Il Consiglio comunale esplica le sue funzioni in base alle disposizioni della vigente legge comunale e provinciale e relativo Regolamento e con le norme che seguono.

Art. 2

Fissazione data della riunione.- La convocazione del Consiglio comunale ha luogo per convocazione del Sindaco, o per domanda scritta e firmata da almeno una terza parte dei Consiglieri in carica, o per decreto prefettizio, o per disposizione della Autorità regionale.

Nel caso di convocazione d'urgenza chiesta da un terzo dei Consiglieri in carica, nella domanda devono essere esposti i motivi dell'urgenza.

La riunione del Consiglio deve avere luogo entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, salvo i casi d'urgenza.

Art. 3

Luogo di riunione del Consiglio.- Le sedute consiliari si tengono nell'apposita sala a ciò destinata. Qualora circostanze speciali o gravi, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore non permettano la riunione nel luogo a ciò deputato, la Giunta Municipale con apposita deliberazione determina il luogo di riunione del Consiglio. Il giorno, l'ora ed il luogo di riunione sono resi noti al pubblico mediante avviso da esporsi all'ingresso principale del palazzo civico.

Art. 4

Ordine del giorno - L'ordine del giorno viene predisposto dal Sindaco iscrivendo gli oggetti e raggruppandoli possibilmente per analogia di materia.

Seguiranno le ratifiche delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta, quindi le proposte dell'Autorità Governativa, quelle dell'Autorità Regionale, quelle dei Consiglieri, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, ed infine gli oggetti da trattare in seduta segreta.

Nell'ordine del giorno sono sempre inseriti i punti aventi ad oggetto: comunicazioni del Sindaco; comunicazioni degli Assessori; comunicazioni dei Consiglieri.

Art. 5

Integrazione dell'Ordine del giorno. - Prima dell'apertura di una sessione, ogni consigliere può chiedere l'inserimento di un determinato oggetto nell'ordine del giorno.

Il Sindaco, valutata preliminarmente l'ammissibilità della richiesta d'inserimento e soltanto qualora siano presenti tutti i consiglieri comunali, pone ai voti l'integrazione dell'Ordine del giorno. Su tale proposta il Consiglio decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In ogni caso non possono essere inserite all'ordine del giorno proposte redatte in forma sconveniente o concernenti questioni estranee alla competenza del Consiglio.

CAPO II

DELLA CONVOCAZIONE

Art. 6

Avviso di convocazione. - Entro i termini stabiliti, ovvero 5 (cinque) giorni precedenti la data di convocazione, di cui almeno tre lavorativi, deve essere notificato a mezzo del messo comunale al domicilio del Consigliere l'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare.

Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi. Nel computo dei termini si tiene conto del giorno della notifica, non si tiene conto della data della convocazione.

Al Consigliere che abitualmente risiede in altro Comune, senza aver eletto un domicilio in quello ove ricopre la carica, l'avviso verrà inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

A richiesta del singolo consigliere l'avviso di convocazione può essere comunicato con modalità alternative a quelle previste dai commi precedenti (e-mail, PEC, fax, ecc.); in tal caso, al fine del rispetto dei termini previsti, farà fede la data di invio da parte del competente ufficio comunale.

Ugualmente nel caso in cui le modalità alternative vengano disposte dalla normativa nazionale o regionale.

Art. 7

Diritto d'informazione. - I Consiglieri comunali hanno diritto di avere dal Sindaco, dalla Giunta, dal Segretario comunale e dai Dirigenti dei settori ed uffici comunali le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato.

A tal fine i predetti possono rivolgere richiesta d'informazione, verbalmente, ai soggetti indicati ai comma precedenti, i quali sono autorizzati, nell'ambito delle loro competenze, a fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza su ciascuna pratica trattata per competenza dal loro Assessorato, Settore od ufficio, in tutte le occasioni nelle quali i Consiglieri non si ritengano esaurientemente soddisfatti delle informazioni richieste, rivolgono istanza scritta al Sindaco il quale deve rispondere per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta.

L'eventuale provvedimento di diniego da parte del Sindaco deve essere adeguatamente motivato e contro di esso - come contro il silenzio rifiuto per decorso del termine di cui al precedente comma - il Consigliere interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria competente.

Art. 8

Diritto alla consultazione di atti. - Gli atti, comprensivi della proposta di deliberazione, relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle adunanze consiliari vengono depositati presso la segreteria comunale, od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno successivo all'invio dell'avviso di convocazione di cui all'art. 6 e fino al giorno della riunione e durante l'orario d'ufficio.

All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza, e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

Art. 9

Numero legale - diserzione di seduta.- Il numero dei Consiglieri necessario per rendere legale la adunanza deve raggiungersi entro 30 minuti da quella fissata dall'avviso di convocazione. In caso contrario la seduta è dichiarata deserta e rinviata, in seconda convocazione, ad altra data (giorno ed ora).

Art. 10

Sedute pubbliche.- Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione consiliare motivata, sia altrimenti stabilito.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne i casi in cui un' espressa disposizione normativa preveda lo scrutinio segreto. In tal caso le operazioni di voto devono essere obbligatoriamente precedute dalla nomina di tre scrutatori scelti tra i consiglieri, dei quali due espressi dalla maggioranza consiliare e uno dalla minoranza.

I provvedimenti concernenti persone singole e che non involgano apprezzamenti sulla condotta, meriti o demeriti di esse, nonché i provvedimenti riguardanti la materia elettorale, sia che si tratti di liste sia di discussioni sulle elezioni o sulle dimissioni o sulla decadenza dei Consiglieri per qualunque causa, sono adottati in seduta pubblica.

Art. 11

Computo del numero legale per la validità delle adunanze in particolari casi. –

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare o che debbano obbligatoriamente astenersi a norma dell'art. 78 del D. Lgs. n. 267/2000, si computano nel numero necessario a rendere legale la adunanza ma non nel numero dei votanti.

I Consiglieri che escano dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 12

Appello nominale - Assenze dei Consiglieri.- Il numero legale degli intervenuti si accerta mediante appello nominale. Accertata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta; il Segretario del Consiglio tiene nota dei consiglieri che entrano o che escono. Se l'uscita dei Consiglieri dalla sala fa venir meno il numero legale, il Presidente sospende o toglie la seduta, a seconda che l'uscita abbia carattere temporaneo o definitivo.

Art. 13

Presidenza del Consiglio. - Salvo diversa disposizione di legge, il Consiglio è presieduto dal Sindaco; in sua assenza o per suo legittimo impedimento, la presidenza spetta a consigliere suo delegato.

Il Presidente può chiamare, perché assista all'adunanza per il tempo necessario, quel funzionario o altra persona la cui presenza ravvisi utile per fornire notizie e chiarimenti sulle materie che sono all'ordine del giorno. Detto funzionario prende posto al tavolo del Segretario. Allo stesso tavolo prendono posto i funzionari che coadiuvano il Segretario nella redazione dei verbali.

Art. 14

Potere discrezionale del Presidente. - Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, e la regolarità delle discussioni.

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine prestabilito, fa osservare il Regolamento del Consiglio, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, annunzia il risultato delle votazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettere al Prefetto.

Art. 15

Disciplina dei Consiglieri. - Se un Consigliere turba l'ordine e pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.

Il Consigliere può dare spiegazioni al Consiglio.

Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la censura.

Art. 16

Tumulti nell'aula. - Quando sorge tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, ogni discussione viene sospesa. Se il tumulto continua, la seduta viene rinviata.

Art. 17

Disciplina del pubblico. - Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, debbono essere inermi, in silenzio, ed astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.

Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine avvalendosi a tal fine dell'opera della Polizia municipale o forze dell'ordine.

Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, il Presidente può sospendere la seduta e, nel caso in cui non si riesca a ristabilire l'ordine, sciogliere la seduta stessa.

Art. 18

Disciplina delle sedute. - Nessuna persona estranea può aver accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata al Consiglio. Oltre al Segretario, o agli impiegati ed agli uscieri addetti al servizio, potrà, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari. Gli Impiegati che coadiuvano il Segretario nella redazione dei verbali possono assistere anche alle sedute segrete.

CAPO III

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 19

Lettura del processo verbale della seduta precedente. -

L'adunanza s'inizia con la lettura del processo verbale della adunanza precedente.

La lettura ed approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica oppure per fatto personale, senza entrare nel merito della discussione. Se nel processo verbale nessun Consigliere muove osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo una votazione, questa avrà luogo par alzata di mano.

Art. 20

Ordine della trattazione degli argomenti - Inversione ordine del giorno. -

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, seguendo la progressione numerica dello stesso.

Tuttavia il Presidente può proporre che l'ordine di discussione sia mutato e la proposta di inversione dell'ordine del giorno, se nessuno vi si oppone, si ritiene senz'altro accettata.

La variazione dell'ordine di discussione può essere proposta anche da un Consigliere, ma in tal caso essa viene sottoposta al voto del Consiglio.

Solo il proponente la variazione, oltre al Presidente, ha la parola e contro non è ammesso a parlare che un consigliere per gruppo consiliare. La votazione della proposta si fa per alzata di mano e la proposta si ritiene approvata se ha ottenuto il voto favorevole del Consiglio.

Art. 21

Trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. -

Non è ammessa alcuna discussione né alcuna deliberazione su argomenti che non figurano iscritti all'ordine del giorno.

Ogni Consigliere può chiedere la parola e ha diritto di ottenerla per celebrazione di eventi o per comunicazioni relative a fatti di grave importanza. Tali celebrazioni, commemorazioni o comunicazioni devono essere contenute nel limite di dieci minuti.

Art. 22

Divieto di discussioni e dialoghi. - I Consiglieri parlano dal proprio banco, dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di precedenti oratori.

Art. 23

Ordine della discussione. - I Consiglieri che intendono intervenire su un argomento iscritto all'ordine del giorno, ne fanno richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.

Art. 24

Limitazione di lettura. - I Consiglieri iscritti a parlare in una discussione possono leggere il loro discorso, ma la lettura non può eccedere la durata di quindici minuti; altrettanto vale per la durata dell'intervento orale.

Art. 25

Divieto di interruzione e di divagazioni. - Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in disamina e non sono ammesse divagazioni. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne che al Presidente per un richiamo al Regolamento.

Art. 26

Fatto personale.- Sussiste il fatto personale quando un Consigliere sia attaccato nella sua persona per la propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisare in che esso si concreti; il Presidente decide se esso sussiste o meno.

Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.

Art. 27

Mozione d'ordine. - E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al Regolamento, o il rilievo sul modo e l'ordine della votazione. Sulla ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente la mozione, il Consiglio decide per alzata di mano senza discussione.

Art. 28

Esito delle proposte. - L'argomento posto in discussione può essere approvato, respinto, rinviato, approvato con modifiche. S'intende approvato l'argomento che, dopo esaurita l'eventuale discussione, è stato posto in votazione e ha ottenuto la maggioranza legale dei voti. S'intende respinto quello che non ha raggiunto tale maggioranza. Il Consiglio può, a maggioranza di voto, rinviare un argomento ad una successiva seduta, come può, osservate le norme di cui sopra, apportare ad una proposta tutte quelle modifiche che, poste ai voti, abbiano raggiunto la maggioranza dei suffragi.

Art. 29

Astensione dei Consiglieri interessati. - L'astensione dei Consiglieri dal prendere parte alle deliberazioni e cioè alla discussione e votazione delle proposte perché interessati a norma di legge, non importa l'obbligo di uscire dalla sala.

Art. 30

Metodi di votazione. - La votazione si distingue in "palese" e "segreta". La "palese" ha luogo per alzata di mano.

Di regola il voto è palese, tranne i casi in cui per legge l'espressione di voto debba essere segreta.

Art. 31

Votazione per scrutinio segreto. - La votazione per scrutinio segreto è prescritta nelle sole deliberazioni concernenti persone ed ha luogo con schede. Nel caso di nomina la votazione segreta ha sempre luogo con scheda sulla quale il Consigliere scrive il cognome (ed il nome se necessario) del candidato preferito.

Art. 32

Votazione per schede segrete. - Salvo diversa disposizione di legge, per la nomina di più persone, si procede a schede segrete che debbono contenere tanti nomi quante sono le cariche. S'intendono eletti coloro che, raggiunta la maggioranza assoluta dei votanti, abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti s'intende eletto il più anziano d'età.

Le schede all'uopo predisposte, che contengono un numero di voti minori di quello delle cariche per cui devesi votare, sono valide; quelle con un numero maggiore sono valide soltanto per i primi nomi nel numero richiesto.

La scheda deve essere deposta nell'urna dal Consigliere votante.

Il numero delle schede deve corrispondere a quello dei votanti. Le votazioni mediante ballottaggio sono ammesse soltanto nei casi previsti dalla legge.

Art. 33

Proposte e votazioni. - Ogni proposta importa distinta votazione.

Art. 34

Riconoscimento e proclamazione dei risultati delle votazioni. - Il riconoscimento delle votazioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni sono fatti dal Presidente, assistito da due scrutatori scelti tra i Consiglieri.

La scelta degli scrutatori, uno espressione della maggioranza ed uno espressione della minoranza, è fatta dal Presidente su proposta dei capigruppo consiliari.

Art. 35

Computo dei votanti - schede contestate o annullate. - Il computo dei votanti è fatto dal Segretario, il quale comunica ad alta voce i voti emessi durante lo scrutinio. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate nell'archivio comunale.

Art. 36

Votazione con partecipazione di Consiglieri che si dovevano astenere. - Ove sorga collisione di interessi, che avrebbe importato l'astensione di alcuni Consiglieri, si ripete la votazione con l'astensione di coloro che non potevano prendervi parte.

Art. 37

Approvazione delle proposte. - S'intendono approvate le proposte che conseguono la maggioranza dei voti, salve le eccezioni di legge e del presente Regolamento.

Art. 38

Parità di voti. - In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata; essa può essere ripresentata al Consiglio in una successiva seduta ad iniziativa della Giunta o a richiesta di un terzo dei Consiglieri.

Art. 39

Motivazioni di voto. - Ogni Consigliere può motivare il proprio voto ed ha diritto, a domanda, che sia fatto constare a verbale del voto espresso e dei motivi che lo hanno accompagnato. La motivazione è inserita a verbale in modo succinto.

Art. 40

Divieto della parola durante la votazione. - Iniziata che sia la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso.

Art. 41

Questioni derivanti dalla discussione.- Nella discussione si possono avere.

- a) questioni preliminari;
- b) questioni sospensive;
- c) proposte di emendamenti, le quali tutte devono essere poste ai voti prima dell'argomento principale.

Art. 42

Questioni preliminari - sospensiva – emendamenti. -

E' "questione preliminare" ogni fatto o proposta pregiudiziale dalla cui risoluzione dipende la decisione dell'argomento in trattazione.

E' "questione sospensiva" la proposta fatta per decidere se sia il caso o meno di sospendere o rinviare il voto deliberativo per un determinato tempo.

Sono "emendamenti" le proposte di aggiunte o modifiche all'argomento in discussione.

Art. 43

Ordine di presentazione e discussione delle questioni preliminari e sospensive. -

Le questioni preliminari e le domande o questioni sospensive possono essere presentate da ogni Consigliere prima che si inizi la discussione sul merito. Esse vengono discusse e poste in votazione prima che si proceda e si prosegua nella discussione di merito.

Art. 44

Ordine di votazione degli emendamenti. - Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione, o secondo l'ordine proposto dal Presidente ai fini di una migliore chiarezza o di un più sollecito svolgimento della discussione.

Art. 45

Chiusura della discussione. - Quando tutti i richiedenti hanno avuto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione; dopo di che possono ancora parlare il Sindaco e gli Assessori proponenti ed i relatori, ove si tratti di oggetti che siano stati demandati allo studio di speciali Commissioni consiliari.

Art. 46

Diverse forme di intervento per sindacato o controllo. -

Ciascun Consigliere per meglio esplicitare la sua funzione di sindacato e controllo può giovare delle seguenti forme di intervento: l'interrogazione, l'interpellanza, la mozione.

CAPO IV

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 47

Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. -

I Consiglieri comunali possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

Art. 48

Contenuto e forma delle interrogazioni. - L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Sindaco e alla Giunta per sapere: se una determinata circostanza sia vera; se alcuna informazione su talun fatto sia pervenuta al Sindaco od alla Giunta; se tale informazione sia esatta; se la Giunta od il Sindaco intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.

L'interrogazione è presentata per iscritto, senza motivazione. Nell'interrogazione deve altresì essere precisato se l'interrogante intenda ricevere risposta orale al prossimo Consiglio, oppure gli è sufficiente ottenere una notizia scritta.

Art. 49

Iscrizione delle interrogazioni nell'ordine del giorno dei lavori. -

Le interrogazioni, con richiesta di risposta orale nell'ordine di presentazione, sono poste all'ordine del giorno dei lavori della prima seduta utile.

Art. 50

Risposta alle interrogazioni. - Il Sindaco dà o fa dare lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno dei lavori. La Giunta risponde immediatamente, eccetto che dichiarare con motivazione di dover differire la risposte ad una successiva seduta.

La Giunta ha sempre facoltà di rispondere a qualsiasi interrogazione con precedenza sulle altre, sempre che l'interrogante sia presente.

L'interrogazione s'intende decaduta se l'interrogante non si trovi presente quando arriva il suo turno.

Art. 51

Replica alle dichiarazioni della Giunta su interrogazioni. -

Le dichiarazioni della Giunta su ciascuna interrogazione possono dare luogo a repliche dell'interrogante soltanto per dichiarare se egli sia o no soddisfatto.

Art. 52

Risposta scritta alle interrogazioni. -

Nel presentare un'interrogazione, il Consigliere dichiara se intende avere risposta scritta. In questo caso, entro i 10 giorni la Giunta dà risposta scritta all'interrogante.

Art. 53

Contenuto e forme delle interpellanze. -

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco ed alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione.

Essa è presentata per iscritto senza motivazione.

Art. 54

Iscrizione delle interpellanze nell'ordine del giorno dei lavori. -

Le interpellanze sono iscritte nell'ordine del giorno dei lavori secondo le norme stabilite per le interrogazioni.

Art. 55

Fissazione del giorno di svolgimento delle interpellanze. -

Il Sindaco dà o fa dare lettura delle interpellanze iscritte nell'ordine del giorno dei lavori. La Giunta risponde immediatamente, eccetto che dichiari di voler differire la richiesta.

In tal caso il Consiglio sentito la Giunta e gli interpellati decide, con voto palese e senza discussione.

Qualora venga disposto il rinvio, l'interpellanza dovrà necessariamente essere inserita all'Ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

La Giunta ha sempre facoltà, ove non sorgano opposizioni, di rispondere a qualsiasi interpellanza con precedenza sulle altre, sempre che l'interpellante sia presente.

In caso di opposizione è concessa la parola ad un relatore a favore e ad uno contro, ciascuno per non più di cinque minuti, dopo di che il Consiglio decide.

L'interpellanza s'intende decaduta se l'interpellante non si trovi presente quando arriva il suo turno.

Art. 56

Svolgimento dell'Interpellanza. -

L'interpellante o il primo degli interpellanti, nel caso che questi sia più di uno, ha facoltà di svolgere e illustrare il contenuto della sua interpellanza.

Le dichiarazioni della Giunta sulla interpellanza possono dare luogo ad una replica da parte del presentatore e, nell'ipotesi che gli interpellanti siano più di uno, da parte di un altro soltanto tra i firmatari di essa.

La Giunta ha per ultima la parola.

Art. 57

Trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni. -

Tanto su richiesta del Sindaco come dei Consiglieri interessati, e sempre che il Consiglio lo consenta, interpellanze ed interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici, o strettamente connessi, sono svolte contemporaneamente. Si applicano in tal caso le norme di cui all'art. 24.

Art. 58

Presentazione di mozione. -

Dopo le dichiarazioni conclusive della Giunta, se l'interpellante non sia soddisfatto, può presentare al Consiglio una mozione. Se l'interpellante non si vale di tale facoltà, qualsiasi consigliere può presentare una mozione sull'argomento oggetto dell'interpellanza.

Se il contenuto della mozione lo consente, questa può essere messa ai voti.

Art. 59

Contenuto e forma delle mozioni. -

La mozione consiste in una proposta intesa a provocare un'azione del Sindaco o della Giunta oppure del Consiglio sulla condotta del Sindaco o della Giunta su uno o più determinati affari. Essa è presentata per iscritto e può essere motivata.

Art. 60

Inserzione delle mozioni nell'ordine del giorno dei lavori. -

Le mozioni sono inserite nell'ordine del giorno dei lavori della prima adunanza consiliare successiva alla loro presentazione, secondo le norme stabilite per le interrogazioni.

Art. 61

Discussione di mozioni relative a fatti ed argomenti identici o connessi. -

Qualora il Consiglio consenta, più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione.

In questo caso, se, in conseguenza di quanto stabilito nel comma precedente, una o più mozioni sono ritirate, i firmatari di ciascuna di esse sono iscritti a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.

Art. 62

Presentazione delle mozioni sulle interpellanze. -

Nell'ordine dei lavori le mozioni hanno precedenza sulle interrogazioni ed interpellanze che si riferiscono allo stesso oggetto. In tale caso gli interroganti o gli interpellanti possono rinunciare alle loro interrogazioni ed interpellanze e sono iscritti sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa e dopo i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate a norma del precedente articolo.

Art. 63

Discussione delle mozioni. -

Alla discussione delle mozioni si applicano le stesse norme relative alle interpellanze.

Art. 64

Segretario del Consiglio. -

Il Segretario del Comune assiste alle sedute del Consiglio comunale e ne redige i verbali. Nel caso di impedimento od incompatibilità lo sostituisce il consigliere comunale più giovane d'età.

Art. 65

Del verbale di seduta e suo contenuto. -

Il verbale di ogni seduta è redatto dal Segretario in conformità di legge e deve contenere: l'ora dell'inizio della seduta; il resoconto sommario ma chiaro e definitivo della discussione, con l'indicazione dei punti principali e degli interventi; succinte esposizioni dei proponenti; le concrete proposte; la votazione, il sistema di votazione, i suoi risultati e la proclamazione; l'indicazione dell'eventuale sospensione o scioglimento della seduta per motivi d'ordine e l'ordine di arresto di chi sia causa di disordini nell'adunanza

Se un Consigliere richiede espressamente che sia fatta speciale menzione delle sue dichiarazioni o dei motivi del suo voto deve riassumerli e formularli per iscritto e rimetterli, seduta stante, al Sindaco, o quanto mai dettarli.

Eventuali ingiurie, calunnie o diffamazioni pronunciate dai Consiglieri sono riportate a verbale.

Il processo verbale è firmato dal Segretario.

FINE